

OBBLIGHI DEL PATTO AZIENDALE 2009

Over 75 e Privacy Alcune precisazioni

Con l'approssimarsi della data di scadenza per la trasmissione alle ASL dei dati riguardanti gli anziani con più di 75 anni, si fanno più frequenti le voci che sosterebbero la non liceità deontologica e legislativa di quanto abbiamo concordato a livello di Patti Aziendali, tra l'altro sottoscritti da tutte e 3 le sigle Sindacali. Al riguardo desidero esporre a tutti alcune considerazioni che spero possano contribuire a fare chiarezza sulla "filosofia" di quanto concordato e a fugare i dubbi su quello che andremo ad attuare.

La Filosofia

L'anziano, ed in particolare quello situato nelle fasce di età sopra il 75 anni è un "paziente fragile". Le statistiche ci dicono che le probabilità di doversi rivolgere alle strutture ospedaliere (Pronto Soccorso, Reparti di Cura) o alla Continuità Assistenziale è, per questi pazienti, più alta che per quelli delle fasce d'età più giovani.

Si tratta spesso di persone affette da più patologie, in trattamento con più farmaci e che in occasione di consultazioni con medici diversi dal curante non sanno riferire con precisione informazioni indispensabili ad un corretto approccio diagnostico-terapeutico.

Per questa tipologia di paziente ci è stato chiesto di rendere disponibili le informazioni che noi possediamo e che possono indirizzare i colleghi che si dovessero trovare nella necessità di dover intervenire professionalmente, per curare meglio i nostri pazienti.

La Deontologia

Rammento che il nostro codice deontologico prevede come dovere la trasmissione di dati tra curante e medico Ospedaliero o della Continuità Assistenziale (Vedi art. 25 ed art. 59 e art. 60 del Codice di deontologia medica).

Le Leggi (v DL 30 GIUGNO 2003,N.196)

La Legge , prevede che per la raccolta , la conservazione e per l'eventuale trasmissione di dati "sensibili" il medico acquisisca dal paziente uno specifico consenso. Il consenso può essere fornito anche oralmente ed il medico è tenuto alla sua registrazione nella cartella clinica.

Il consenso così dato al curante si estende ai medici che dovessero trovarsi nella necessità di interagire con lui quando il fine dovesse essere quello di diagnosi – prevenzione e cura. (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196- articoli : 76 , 78 e 81). La Legge prevede inoltre la liceità da parte delle ASL della raccolta e gestione dei dati sensibili raccolti. (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196- articolo 85).

Tra le osservazioni mosse vi sarebbe quella di chi si dice "preoccupato" per l'uso che le ASL potranno fare dei dati raccolti.

Premesso che è nostra impressione che chi sta sollevando un tale "polverone" di dubbi non sia in assoluta buona fede, abbiamo contattato la Direzione Generale delle ASL 20 perché ribadisca ufficialmente l'impegno di chiarire le finalità (diagnosi-cura-prevenzione) con le quali i dati raccolti saranno gestiti (peraltro già chiare a pag.5 del Patto).

Abbiamo chiesto e ottenuto dalla Dg dell'Asl 20 di utilizzare per la consegna una terza via (per chi non volesse usare il dischetto o la chiavetta), vale a dire inviare direttamente nel server centrale dell'Azienda i nostri Dati.

Circa i dubbi avanzati sulla "sicurezza" dei Dati garantita dall'ASL, permettetemi di non esprimere commenti ! Ma vi pare che Strutture che gestiscono miliardi di dati sensibili possano non aver posto in atto quanto previsto dalla Legge ?

La Segreteria FIMMG invita pertanto i colleghi che hanno completato il lavoro previsto dalla Quota A del Patto a consegnare nei tempi concordati (28 febbraio 2010) la reportistica del pz anziano, per non essere esclusi e poter esigere il pagamento a breve della quota pattuita. Coloro che fossero in difficoltà tecniche possono telefonare a Fimmg che, tramite il Servizio attivato per tutti, li consiglierà e aiuterà nel realizzare le procedure previste.

Fimmg porta avanti una politica dei fatti al posto di una politica delle paranoie.

DI SEGUITO LE ATTUALI NORME DI RIFERIMENTO SULLA PRIVACY

Art. 76

(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, **trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:**

- a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, **se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;**
- b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.

Art. 78

(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)

1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.

2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.

3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

4. **L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:**

- a) **sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;**
- b) **fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;**
- c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività professionale prestata in forma associata;
- d) fornisce farmaci prescritti;
- e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla disciplina applicabile.

5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente **eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici** per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

- a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
- b) nell'ambito della **teleassistenza o telemedicina;**
- c) per **fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.**

Art. 81

(Prestazione del consenso)

1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.

2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, **il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica** o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

CAPO III

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO

Art. 85

(Compiti del Servizio sanitario nazionale)

1. Fuori dei casi di cui al comma 2, **si considerano di rilevante interesse pubblico**, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:

- a) **attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione** dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
 - b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
 - c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
 - d) attività certificatorie;
 - e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
 - f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
 - g) **instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.**
-omissis

4. **Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.** L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.